


RG. MCP 02

Regolamento per il rilascio del certificato di conformità ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Data prima emissione	Data aggiornamento	Edizione	Revisione	Emesso da	Verificato da DIR	Approvato da Amministratore Unico
22/07/2010		00	00	RGQ		
	17/11/2010	00	01	RGQ		
	08/03/2012	00	02	RGQ		
	27/12/2012		03	RGQ		
	29/04/2014		04	RGQ		

	30/04/2014		05	RGQ		
	30/09/2014		06	RGQ		
	10/10/2017		07	RGQ		
	29/03/2019		08	RGQ		
	31/03/2021		09	RGQ		
	05/11/2021		10	RGQ		
	10/01/2022		11	RGQ		
	11/04/2022		12	RGQ		
	28/11/2022		13	RGQ		
	01/09/2023		14	RGQ		
	03/04/2024		15	RGQ		Roffalo Giulio

INDICE

1 - NORME GENERALI	4
1.1 – Ambito di applicazione.....	4
1.2 – Disposizioni Legislative e Normative	4
1.3 – Disposizioni interne.....	5
1.4 – Definizioni.....	5
1.5 – Requisiti base per le opere per la progettazione e la costruzione.....	6
1.6 – Norme applicabili per la verifica di conformità dei prodotti da costruzione”	7
1.7 – Sistemi di attestazione della conformità	7
1.7.1 – Identificazione dei sistemi di attestazione della conformità	7
1.7.2 – Procedure di prova e valutazione della conformità – Identificazione e descrizione	8
2 - PROCEDURA GENERALE PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO DEI DOCUMENTI DI CONFORMITÀ.....	8
2.0 – Clausola di carattere contrattuale	8
2.1 – Richiesta per la valutazione della conformità CE relativa ai prodotti da costruzione	8
2.2 – Procedimento di certificazione	9
2.3 – Documentazione tecnica fornita dal fabbricante.....	9
2.3.1 – Generalità	9
2.3.2 – Norme per l’esame della documentazione	9
2.3.3 – Contenuto della documentazione tecnica	9
2.4 – Norme inerenti le visite di valutazione dell’FPC	9
2.4.1 – Nomina del valutatore o del gruppo di valutazione.....	9
2.4.2 – Pianificazione delle visite	10
2.4.3 – Visita di prima valutazione e Visite programmate di sorveglianza	10
2.4.4 – Visite di sorveglianza supplementari.....	10
2.4.5 – Affidamento all’esterno di processi che influenzano la conformità dell’FPC.....	10
2.4.6 – Conferma del rapporto di ispezione del GVI	11
2.5 – Emissione dei documenti di conformità, conferma di mantenimento.....	11
2.6 – Mantenimento della certificazione	11
2.7 – Validità della certificazione.....	12
2.8 – Registrazione dei reclami	12
2.9 – Rilievi e azioni correttive	12
2.10 – Dichiarazione di prestazione	13
2.11 – Marcatura CE	14
2.12 – Modifiche al FPC	14
2.13 – Modifiche alle specifiche tecniche.....	14
2.14 – Sospensione o revoca della validità delle certificazioni	15
2.14.1 – Sospensione delle certificazioni	15
2.14.2 – Revoca delle certificazioni	16
2.14.3 – Rinuncia della certificazione	17
2.15 – Reclami, ricorsi e contenziosi	17
2.16 – Protezione dei dati	18
2.17 – Dichiarazioni inesatte o incomplete	18
2.18 – Visite Supplementari	18
2.19 – Durata del contratto e disdetta.....	18
2.20 – Uso del Marchio	19
3 - DISPOSIZIONI FINALI.....	19
3.1 - Norme di riferimento	19
4 - Comunicazioni con l’Amministrazione.....	19
5 – CERTIFICATO.....	19
5.1 – Contenuto del certificato.....	19
6 – ESAME DOCUMENTALE.....	19
6.1 – Propedeuticità dell’esame documentale.....	19
7 – DECISIONI GNB – CPR	
7.1 Obblighi per il Direttore tecnico e RGQ in merito alle decisioni.....	19
ALLEGATO 1 – Sistemi di attestazione della conformità applicati da Certy Ceq (Compiti dell’Organismo Notificato), Compiti del Produttore e relativi documenti di conformità emessi.....	20
A) Mantenimento dei documenti di conformità.....	20
B) Validità dei documenti di conformità emessi.....	20



ALLEGATO 2 – Fax simile del Modello di domanda di certificazione21

1 - NORME GENERALI

1.1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento stabilisce le procedure applicate da Certy Ceq per il rilascio dei documenti di conformità ai prodotti da costruzione (Regolamento (UE) n.305/2011 e successivi emendamenti) e stabilisce le modalità che devono seguire le Organizzazioni per richiedere, ottenere e mantenere la validità dei documenti. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle attività di valutazione e attestazione della conformità dei prodotti rientranti nel Regolamento (UE) n.305/2011, con riferimento alle relative specifiche tecniche i cui riferimenti normativi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unità Europea, e per le quali Certy Ceq è stato notificato da parte delle Amministrazioni competenti.

L'elenco delle specifiche tecniche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unità Europea sono anche disponibili sul sistema d'informazione NANDO della Commissione europea all'indirizzo web:

<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/>

L'elenco degli ETA è disponibile nel sito web dell'EOTA all'indirizzo : <http://www.eota.be/>

Le specifiche tecniche (norme armonizzate di prodotto) per i prodotti da costruzione pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unità Europea sono inoltre elencate nel documento emesso ed aggiornato periodicamente dal Comitato Costruzioni dell'UNI.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno carattere contrattuale sia per Certy Ceq sia per il richiedente.

1.2 - Disposizioni Legislative e Normative

Il presente Regolamento è stato redatto tenendo conto delle disposizioni seguenti:

A) DECRETI E CIRCOLARI

- D.P.R.246:1993: Decreto del Presidente della Repubblica 21 Aprile 1993, n. 246
- Decreto interministeriale n. 156 del 9 maggio 2003
- Circolare interministeriale prot. DCPREV n 14413 del 21 Ottobre 2013
- D.lgs. n. 106 del 16/06/2017

B) GURI - Elenchi delle norme nazionali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D) GUUE - Elenchi norme armonizzate.

E) DECISIONI E MANDATI CEN APPLICABILI AI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

F) DOCUMENTI INTERPRETATIVI PER REQUISITI BASE PER LE OPERE CPR

G) NORME

- Specifiche tecniche applicabili ai prodotti da costruzione;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012- Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
- IAF GD 5, IAF Guidance on the Application of ISO/IEC - Guide 65:1996 - General Requirements for Bodies operating Product Certification Systems;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 - Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di gestione;
- IAF GD 2, IAF Guidance on the Application of ISO/IEC - Guide 62:1996 - General Requirements for Bodies Operating Assessment and Certification/registration of Quality Systems;
- UNI EN ISO 19011- Criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi qualità. Criteri di qualificazione dei valutatori di sistemi qualità;
- Regolamento (UE) n.305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) n 574/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2014 che modifica allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011;
- Regolamento Delegato (UE) n 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014 che modifica allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n 1062/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013 relativo al formato della valutazione tecnica sui prodotti da costruzione;

H) DOCUMENTI DI RIFERIMENTO GNB (GROUP OF NOTIFIED BODIES)

I) DOCUMENTI “LINEE GUIDA” PER LA CPR

Altri documenti di riferimento emessi dal Comitato Costruzioni dell’UNI:

1. Documento emesso dal Comitato Costruzioni dell’UNI.
2. Schede, emesse dal Comitato Costruzioni dell’UNI, inerenti le norme armonizzate/prodotti CPR che specificano, per ogni norma/prodotto, le caratteristiche armonizzate secondo l’appendice ZA obbligatorie (cogenti) in Italia, i requisiti base per le opere, il sistema di attestazione della conformità, l’impiego previsto, ecc.

1.3 - Disposizioni interne

Per la realizzazione delle attività di valutazione della conformità secondo le procedure descritte in questo regolamento, il personale incaricato applica le procedure tecniche descritte nelle seguenti categorie di documenti del Sistema di Gestione della qualità Certy Ceq:

- a) Manuale della qualità, Area certificazione di prodotto;
- b) Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione;
- c) Procedure generali e particolari, istruzioni, richiamate nel manuale qualità relativamente all’Area Certificazione di prodotto e relativa modulistica richiamata.

1.4 - Definizioni

Si richiama l’attenzione sulle seguenti definizioni :

Unione Europea : ne fanno parte 28 Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia.

Spazio Economico Europeo (SEE): oltre ai 28 Paesi suddetti ne fanno parte: Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

European Free Trade Association (EFTA): oltre ai Paesi del SEE suddetti ne fa parte anche la Svizzera. Il Regolamento (UE) n.305/2011 deve intendersi valida per tutti i Paesi dello Spazio Economico Europeo e dell’EFTA, non solo per quelli dell’Unione Europea.

A. PRODOTTO DA COSTRUZIONE

Per «prodotto da costruzione» s’intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere da costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti base delle opere stesse.

B. REQUISITI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE

I requisiti base per le opere, indicati per i prodotti da costruzione sono:

- BWR1 Resistenza meccanica e stabilità
- BWR 2 Sicurezza in caso di incendio
- BWR 3 Igiene, salute e ambiente
- BWR 4 Sicurezza e accessibilità nell’uso
- BWR 5 Protezione contro il rumore
- BWR 6 Risparmio energetico e ritenzione del calore
- BWR 7 Uso sostenibile delle risorse naturali

C. NORME TECNICHE ARMONIZZATE (STANDARD EUROPEI) E VALUTAZIONI TECNICHE EUROPEE

Si definisce “Norma Armonizzata” uno standard europeo adottato dal CEN o dal CENELEC oppure da entrambi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).

Ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011, le “norme armonizzate” sono considerate “Specifiche Tecniche armonizzate”, così come i documenti per la valutazione europea, i quali vengono adottati dall’organizzazione dei TAB (Organismi di Valutazione Tecnica) ai fini del rilascio delle Valutazioni tecniche europee.

Esiste, inoltre, una terza tipologia che ricade sotto la terminologia di “Valutazione tecnica europea”: valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea.

D. DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

Si definisce “ Documentazione tecnica specifica” la documentazione che dimostra che i metodi nell’ambito del sistema applicabile di valutazione e verifica della costanza della prestazione sono stati sostituiti da altri metodi, a condizione che i risultati ottenuti mediante altri metodi siano equivalenti ai risultati ottenuti mediante i metodi di prova della corrispondente norma armonizzata .

E. PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ

Si presumono idonei all’impiego i prodotti da costruzione che rispettano i Criteri delle Norme armonizzate attinenti, o parti di esse, o è conforme a una Valutazione Tecnica Europea e che, per tale ragione, si fregiano della marcatura CE. La decisione in merito al fatto che un prodotto debba essere coperto da una Norma Armonizzata di prodotto o da un Valutazione Tecnica Europea è assunta dalla Commissione delle Comunità Europee, tenendo conto delle condizioni indicate nel Regolamento (UE) n.305/2011.

F. MARCATURA CE

La marcatura CE per qualsiasi prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una Norma armonizzata per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea, è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali, che rientrano nell’ambito di applicazione di tale Norma Armonizzata o alla Valutazione tecnica Europea.

Il marchio CE è apposto in conformità a quanto previsto nell’Art. 8 e 9 del Regolamento (UE) 305/2011.

G. SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLE PRESTAZIONE

Per qualsiasi prodotto che il fabbricante intenda immettere sul mercato lo stesso è responsabile di redigere la dichiarazione di prestazione e di determinare il prodotto- tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza della prestazione effettuate, secondo l’allegato V del regolamento delegato (UE) n. 568/2014 .

H. FACTORY PRODUCTION CONTROL (FPC)

Si intende per Controllo di produzione in Fabbrica (in Inglese, Factory Production Control, in sigla FPC) il controllo interno permanente del processo di produzione esercitato dal produttore.

I. PROVE INIZIALE DI TIPO (ITT)

Prove iniziali di tipo del prodotto (in Inglese, Initial Type Test, in sigla ITT), effettuate, a seconda dei casi, dal produttore o da un Organismo Notificato.

J. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Documento indispensabile per l’affissione della Marcatura CE su un prodotto da costruzione, redatto dal fabbricante all’atto dell’immissione di un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione. Nella dichiarazione di prestazione sono comprese e specificate le informazioni sulla prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica applicabile I contenuti della Dichiarazione di prestazione devono essere conformi all’Art. 6 del Regolamento (UE) n. 305/2011 e redatte in base all’allegato III del Regolamento delegato (UE) n. 574/2014.

1.5 - Requisiti base delle opere di costruzione

I “requisiti base delle opere di costruzione ” in materia di sicurezza, salute, protezione dell’ambiente e dei consumatori, sono suddivisi in sette tipologie.

I requisiti base per le opere, indicati per i prodotti da costruzione sono:

- BWR1 Resistenza meccanica e stabilità
- BWR 2 Sicurezza in caso di incendio
- BWR 3 Igiene, salute e ambiente
- BWR 4 Sicurezza e accessibilità nell’uso
- BWR 5 Protezione contro il rumore
- BWR 6 Risparmio energetico e ritenzione del calore
- BWR 7 Uso sostenibile delle risorse naturali

Da tali requisiti base delle opere di costruzione costituiscono la base per la preparazione dei mandati di normalizzazione e delle specifiche tecniche armonizzate.

Le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata

1.6 - Norme applicabili per la verifica di conformità dei prodotti da costruzione

Le norme armonizzate per i prodotti da costruzione sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unità Europea ed elencate nel documento emesso dal Comitato Costruzioni dell'UNI; in tale elenco sono identificate e correlate ad ogni famiglia/prodotto da costruzione le norme da applicare (specifiche tecniche) per le valutazioni di conformità; nella stessa tabella sono inoltre riportati i requisiti base per le opere applicabili ed il sistema di attestazione della conformità da applicare. Certy Ceq gestisce in modo controllato l'elenco aggiornato delle norme da applicare compresi gli ETA/ETAD.

1.7 – Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione

Il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione e determina il prodotto- tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza della prestazione.

Gli elementi che caratterizzano le procedure di attestazione della valutazione e verifica della costanza della prestazione per i prodotti da costruzione elementi sono:

- Valutazione delle prestazioni della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto, effettuato dal fabbricante;
- Valutazione delle prestazioni della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto, effettuata da un Organismo Notificato,
- Controllo di Produzione in Fabbrica (in Inglese, Factory Production Control, in sigla FPC), effettuato dal fabbricante;
- Prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità a un definito Programma di Prove prescritto, effettuate dal fabbricante (autocontrollo);
- Prove di controllo di campioni, prelevati dall'Organismo Notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante;
- Ispezione Iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, effettuata da un Organismo Notificato;
- Sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica, effettuata da un Organismo Notificato .

I vari sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione si basano su combinazioni di tali elementi, essi sono indicati nei mandati relativi a norme armonizzate e nelle specifiche tecniche armonizzate , per ogni tipologia di Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione si distinguono :

- i compiti del fabbricante, e le dichiarazioni di prestazione redatte
- i compiti di Certy Ceq in qualità di organismo notificato, come Organismo di ispezione, di valutare la prestazione dei prodotti da costruzione,
- le procedure di sorveglianza continuativa dei documenti di prestazione
- le procedure applicate per i vari sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

1.7.1 - Identificazione dei sistemi valutazione e verifica della costanza della prestazione

La valutazione e verifica della costanza della prestazione di un prodotto da costruzione alle disposizioni del presente regolamento, è il processo mediante il quale si accerta che essi rispondono ai "requisiti base delle opere di costruzione" applicabili e sono pertanto meritevoli della relativa certificazione ai fini della MARCATURA CE.

Il processo si svolge mediante l'applicazione dei "sistemi valutazione e verifica della costanza della prestazione" identificati indicati nei mandati relativi a norme armonizzate e nelle specifiche tecniche armonizzate. Nelle stesse specifiche tecniche sono identificati i requisiti /caratteristiche essenziali applicabili al prodotto in funzione della destinazione d'uso prevista dal fabbricante e per la quale è messo sul mercato.

1.7.2 – Procedure di prova e valutazione e verifica della costanza di prestazione

– Identificazione e descrizione

Le specifiche procedure di valutazione, sono identificate, descritte e/o richiamate nel documento procedura di valutazione della conformità dei prodotti rientranti nel REG.(UE) n.305/2011 (PROCE-

DURA MCP 07) con riferimento ad ogni prodotto da costruzione rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento. Nello stesso documento sono descritti, per ogni prodotto:

- la famiglia di appartenenza;
- il mandato;
- la decisione CE;
- la norma di prodotto;
- il "N°" di requisito essenziale applicabile;
- il sistema di attestazione da applicare;
- la funzione ed i compiti dell'organismo notificato;
- le caratteristiche/requisiti essenziali applicabili;
- le prescrizioni del FPC;
- le prove ed i metodi di prova;
- la specifica documentazione interna predisposta per lo svolgimento delle attività

2 - PROCEDURA GENERALE PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO DEI DOCUMENTI DI CONFORMITÀ

2.0 - Clausola di carattere contrattuale

Le norme descritte in questo articolo e nelle parti applicabili delle specifiche tecniche hanno carattere contrattuale nei rapporti fra Certy Ceq ed il richiedente i documenti di attestazione della conformità nell'ambito di applicazione di questo regolamento. Certy Ceq raccoglie e mantiene costantemente aggiornato e sotto controllo il repertorio delle procedure operative interne per l'applicazione dei sistemi di valutazione verifica della costanza di prestazione applicabili; il personale di valutazione, in riferimento alle attività svolte riceve in distribuzione controllata copia delle procedure operative interne; ogni procedura operativa contiene inoltre o fa riferimento alle registrazioni da produrre nella sua attuazione. La concessione e la sorveglianza della valutazione e verifica continuativa delle certificazioni sono subordinati al soddisfacimento delle condizioni contrattuali definite fra Certy Ceq e il richiedente, ed alle prescrizioni specifiche applicabili per la concessione delle certificazioni indicate nel presente Regolamento.

2.1 - Richiesta per la valutazione e verifica della costanza di prestazione relativa ai prodotti da costruzione

Allo scopo di ottenere i documenti di conformità di un prodotto da costruzione, il Fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve presentare una domanda in cui si precisa il nome e l'indirizzo del fabbricante stesso, il luogo di produzione nonché la designazione del tipo di prodotto e la sua destinazione d'uso. Nel caso la domanda sia presentata dal mandatario stabilito nella Comunità, deve contenere anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo.

Alle domande deve essere allegata la documentazione tecnica di seguito descritta:

Un fax-simile della domanda di certificazione che il richiedente dovrà inviare a Certy Ceq e' riportato in allegato 2, tale modello viene inviato da Certy Ceq al richiedente ed in seguito, Certy Ceq riesamina la domanda ed invia conferma d'ordine al richiedente. Qualora la domanda risultasse incompleta Certy Ceq richiede le necessarie integrazioni.

I prezzi relativi all'attività di certificazione sono stabiliti da Certy Ceq secondo una politica per la quale i servizi vengano erogati a prezzi sufficienti ad assicurare un profitto sufficiente a garantire l'indipendenza di Certy Ceq nell'esecuzione delle sue attività e a permettere un continuo miglioramento ed una continua innovazione, consentendo così di generare vantaggi competitivi sia per le organizzazioni clienti che per Certy Ceq. Ad ogni organizzazione interessata alla certificazione, Certy Ceq elabora e trasmette una offerta specifica e completa di tutte le informazioni relative alla attività e ai prezzi sulla base del tariffario in vigore.

2.2 - Procedimento di certificazione

Il procedimento di certificazione comprende le seguenti fasi:

- accettazione della richiesta di certificazione tramite conferma d'ordine e nomina ispettore/i;
- verifica della conformità della documentazione;
- verifica iniziale degli impianti e del FPC;
- valutazione dei risultati delle verifiche e concessione del certificato;
- verifiche periodiche del FPC.

2.3 - Documentazione tecnica fornita dal fabbricante

2.3.1 - Generalità

La documentazione tecnica è approntata dal richiedente la certificazione ed è fornita a Certy Ceq per essere esaminata e valutata. Essa deve descrivere il prodotto, il progetto, il processo di fabbricazione, le prove eseguite sotto la responsabilità del fabbricante (comprese eventuali prove affidate a laboratori esterni), il trasporto e la consegna del prodotto, ecc.

2.3.2 - Norme per l'esame della documentazione

Per l'esame della documentazione fornita dal fabbricante effettuata da Certy Ceq, valgono le norme contenute nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione e di prodotto e nelle procedure interne applicabili, consultabili e scaricabili dal sito web www.certyceq.it.

La documentazione tecnica viene valutata per verificarne la completezza e la conformità alle disposizioni del presente Regolamento e delle Disposizioni Normative applicabili.

Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme, ne viene informato il Richiedente e la pratica di certificazione viene sospesa fino alla eliminazione delle deficienze riscontrate.

2.3.3 - Contenuto della documentazione tecnica

La documentazione fornita dal richiedente a Certy Ceq deve comprendere secondo applicabilità, ovvero secondo la tipologia di prodotti da certificare, quanto necessario ai fini della valutazione:

- Certificato di iscrizione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di competenza;
- Documentazione tecnica dei prodotti oggetto di richiesta (secondo applicabilità);
- Descrizione dettagliata del prodotto, specifiche tecniche comprensive delle caratteristiche/requisiti rientranti nel campo di interesse dell'attività di valutazione della costanza della prestazione;
- Rapporti di prova e certificati disponibili inerenti il prodotto;
- Documentazione tecnica riguardante i materiali approvvigionati;

- Eventuale elenco delle attrezzature di laboratorio con evidenza delle tarature (nel caso ci si affidi totalmente o parzialmente ad un laboratorio esterno, è necessario dare evidenza del rapporto in essere);
- Descrizione dell'FPC attuato dal fabbricante (manuale);
- Bozza della Dichiarazione di prestazione e delle etichette;
- Altro.

Certy Ceq può richiedere a sua discrezione ulteriori documenti a supporto delle informazioni ricevute in precedenza.

2.4 - Norme inerenti le visite di valutazione dell'FPC

Per le attività inerenti le visite di valutazione dell'FPC valgono le norme contenute nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione e di Prodotto e nelle procedure interne applicabili. In particolare l'iter applicato è il seguente.

2.4.1 - Nomina del valutatore o del gruppo di valutazione

Per ogni richiesta di certificazione di prodotti o FPC oggetto del presente regolamento, Certy Ceq provvede alla nomina di uno specifico "Gruppo di Verifica Ispettiva" (GVI); il GVI nel suo insieme detiene le competenze necessarie relative alle attività di valutazione, ovvero, esame documentale e verifica ispettiva presso il sito produttivo del richiedente, e se del caso alle attività di prova del richiedente; nel GVI è compreso un esperto tecnico nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. I componenti il GVI sono preventivamente qualificati, secondo le procedure interne applicabili, da Certy Ceq ai sensi della normativa armonizzata UNI EN ISO 19011 e da apposito nulla-osta rilasciato dai Ministeri competenti.

Il richiedente può opporsi riguardo ai nominativi del GVI; in tal caso, se le obiezioni sono giudicate di comune accordo legittime, Certy Ceq provvederà alla designazione di un nuovo GVI.

2.4.2 - Pianificazione delle visite

Al ricevimento dei documenti contrattualmente richiesti, Certy Ceq pianifica le attività di verifica da svolgere e ne dà comunicazione al fabbricante e ai componenti il GVI. Il RGVI, una volta analizzata e valutata la documentazione prevista predisponde il piano della verifica e lo trasmette al produttore ed a Certy Ceq. Eventuali obiezioni sollevate dal produttore dovranno essere immediatamente comunicate a Certy Ceq; nel caso le eventuali obiezioni siano comunicate nei 5 giorni lavorativi precedenti la

data di inizio visita e comportino la riprogrammazione della stessa ad altra data Certy Ceq può richiedere il pagamento sulla base dell'impegno delle risorse che erano state previste.

2.4.3 - Visita di prima valutazione e Visite programmate di sorveglianza

E' prevista una visita ispettiva iniziale presso il sito produttivo ai fini della certificazione del processo di produzione "FPC" e anche visite ispettive di sorveglianza della certificazione e relativo mantenimento dei documenti della conformità rilasciati al richiedente (vedere anche allegato 1).

L'organizzazione cliente è tenuta ad accettare la presenza degli ispettori Accredia (in qualità di osservatori) durante le visite ispettive dell'OdC presso le proprie sedi. Talora ciò fosse richiesto, l'OdC informerà per tempo l'organizzazione interessata.

Il Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva (RGVI) rilascia il rapporto di visita di valutazione firmato dai componenti del GVI e dal Produttore. L'RGVI, al termine della verifica ispettiva, può rilevare al Produttore Non Conformità (NC), formalizzate negli specifici moduli e Osservazioni/Raccomandazioni, formalizzate direttamente nel rapporto di visita di valutazione.

I rilievi sono classificati in base alla rilevanza delle carenze come specificato nell'apposita procedura interna. Il Produttore deve restituire i moduli di Non Conformità compilati e firmati, indicando, ove possibile, il trattamento della non conformità (correzione), la sua causa, l'azione correttiva individuata per impedirne il ripetersi e i tempi di attuazione di tale azione.

La presenza di non conformità in fase di verifica iniziale di certificazione è causa di non presentazione della pratica al Comitato di Delibera fino a risoluzione delle stesse.

La presenza di non conformità in fase di verifica di mantenimento è causa di sospensione del certificato fino a risoluzione delle stesse entro un tempo massimo di 3 mesi.

2.4.4 - Visite di sorveglianza supplementari

Le visite ispettive e le eventuali prove supplementari possono essere effettuate per i motivi riportati di seguito:

- presenza di non conformità o di altri rilievi la cui numerosità e criticità a giudizio del gruppo di valutazione o di Certy Ceq sia tale da poter provocare la produzione di calcestruzzo non conforme o non rispondente alle prescrizioni normative per esso vigenti;
- per verificare l'attuazione e l'efficacia dei trattamenti (correzioni) delle non conformità e delle azioni correttive/preventive messe in atto dal produttore;
- a fronte di necessità emerse in fase di rilascio del certificato o in fase di sorveglianza;
- ai fini di revoca della sospensione (riattivazione) del certificato;
- a seguito di modifiche apportate dal Produttore all'FPC certificato e considerate rilevanti da Certy Ceq o a seguito di altri cambiamenti che influenzano in misura significativa i fattori che determinano la conformità o meno del FPC ai requisiti applicabili.
- a seguito di segnalazioni o reclami ricevuti ritenuti particolarmente significativi relativi all'FPC certificato e alla sua conformità alle norme di riferimento e al presente regolamento;
- ulteriori e pertinenti motivazioni (ecc...).

In caso di rifiuto delle verifiche supplementari, senza valide motivazioni, da parte del Produttore, Certy Ceq può avviare l'iter di sospensione della certificazione.

Tutte le spese relative alle eventuali verifiche supplementari sono da considerarsi a carico del Produttore; fanno eccezione le verifiche supplementari a seguito segnalazioni o reclami che saranno a carico del Produttore solo nel caso gli stessi siano ritenuti giustificati da Certy Ceq.

2.4.5 - Affidamento all'esterno di processi che influenzano la conformità dell' FPC

Nel caso in cui il produttore affidi a laboratori esterni l'esecuzione delle prove (ricadenti sotto la propria responsabilità) o altre prove/misure nell'ambito dell'FPC, il produttore deve verificare e mantenere adeguata documentazione che questi siano in possesso delle attrezzature/apparecchiature richieste e del personale competente e devono essere soddisfatti i requisiti delle norme applicabili alle attività affidategli (es.: apparecchiature, metodo di prova, tarature, ecc.).

Certy Ceq si riserva il diritto di estendere la visita ispettiva al sito del laboratorio esterno al fine di completare le previste valutazioni di conformità alla normativa di riferimento applicabile all'FPC. A tal fine il produttore deve sottoscrivere con il laboratorio esterno un accordo ed in particolare tale accordo deve prevedere la possibilità di ricevere eventuali ispezioni da parte di un Organismo Notificato.

2.4.6 - Conferma del rapporto di ispezione del GVI

La competente funzione di Certy Ceq riesamina il rapporto emesso dal gruppo di verifica a conclusione delle visite ispettive. Nel caso non vi appaia variazioni lo conferma al richiedente e, in caso contrario, vengono opportunamente segnalate e motivate le eventuali modifiche di contenuti.

Nella conferma, Certy Ceq si riserva il diritto di richiedere eventuale documentazione integrativa e/o informazioni per il proseguo dell'iter di certificazione; può altresì emettere delle raccomandazioni.

2.5 - Emissione dei documenti di conformità, Conferma di mantenimento

Nel caso siano state superate le eventuali NC Importanti e siano considerate soddisfacenti le risposte (proposte) del Produttore relative alle eventuali NC Critiche, la pratica per la decisione della conformità ai requisiti indicati nelle normative di riferimento, previo verifica da parte della funzione competente, viene portata all'attenzione del Direttore Tecnico per il rilascio della certificazione e l'emissione del certificato. Qualora i risultati delle verifiche non siano conformi ai requisiti (NC importanti non superate, risposte a NC critiche non soddisfacenti), Certy Ceq ne informa il richiedente per iscritto, indicando l'oggetto di non conformità e concede il tempo previsto per la risoluzione. Trascorso tale termine senza l'adeguata risoluzione, Certy Ceq archivia la pratica di certificazione. Il richiedente può presentare ricorso contro la decisione di Certy Ceq secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Il rilascio dei documenti di conformità e le relative conferme di mantenimento sono effettuate da

Certy Ceq sulla modulistica standard aggiornata; i modelli dei documenti di conformità emessi sono gestiti in modo controllato. Viene rilasciato un certificato per ogni sito produttivo/impianto.

A seguito del rilascio del certificato, Certy Ceq iscrive il produttore/impianto in apposito elenco che evidenzia anche lo stato del certificato (attivo, sospeso, revocato) e che viene aggiornato periodica

mente e pubblicato e/o pubblicizzato secondo forme e modalità stabilite da Certy Ceq (ad esempio sul proprio sito web); inoltre tali informazioni possono essere trasmesse, quando richieste, alle Amministrazioni Competenti.

2.6 - Mantenimento della certificazione

La certificazione è soggetta a sorveglianza annuale per il mantenimento della sua validità. La sorveglianza viene realizzata mediante visite presso il sito produttivo del richiedente mirate alla verifica della conformità del Controllo del processo di produzione (FPC) ai requisiti stabiliti. Il mantenimento, salvo diverse indicazioni contenute nelle normative applicabili, è espletato attraverso visite annuali a distanza di 12 mesi l'una dall'altra, eventuali scostamenti dalle periodicità sopra specificate, non oltre 3 (tre) mesi, dovuti a giustificati motivi, devono essere preventivamente comunicati in forma scritta e concordati con Certy Ceq e devono comunque essere recuperati alla prima verifica successiva.

La concessione e il mantenimento delle certificazioni sono subordinati al soddisfacimento delle condizioni contrattuali definite fra Certy Ceq e il richiedente, ed alle prescrizioni specifiche applicabili per la concessione delle certificazioni indicate nel seguito.

Al fine del mantenimento della certificazione FPC, dopo aver eseguito la verifica ispettiva ed adottato la relativa delibera da parte del Comitato Tecnico, l'OdC emetterà ed invierà alla ditta certificata un "Addendum al certificato FPC" contenente un attestato indicante la scadenza dell'ulteriore periodo di validità della certificazione. Tale addendum, in allegato al certificato diventerà parte integrante dello stesso e dovrà essere esibito per avvalorare che la validità del certificato sia in corso e non sia cessata.

2.7 - Validità della certificazione

La validità della certificazione emessa da Certy Ceq è soggetta al positivo esito delle verifiche di sorveglianza/mantenimento annuali. Come già indicato e specificato nel paragrafo precedente, dopo l'esecuzione dell'audit di primo mantenimento, la validità della certificazione è subordinata al rilascio da parte dell'OdC di un "Addendum al certificato FPC" attestante la stessa validità in corso ed il periodo di validità della certificazione con indicazione della data di scadenza. Tale addendum dovrà sempre essere allegato al certificato FPC, in quanto parte integrante.

La certificazione perde la propria validità nel caso intervengano cambiamenti nelle normative di riferimento, nella progettazione, nei materiali, e/o nelle procedure di produzione. I certificati di conformità possono essere sospesi/revocati nel caso siano intervenute modifiche alle normative e/o ai requisiti applicabili all'FPC e il Fabbricante non ritenga o non sia in grado di adeguarsi o nel caso le valutazioni effettuate da Certy Ceq evidenzino il mancato soddisfacimento dei requisiti applicabili.

Per le condizioni/situazioni che determinano la sospensione/revoca dei documenti di certificazione della conformità si veda il presente Regolamento.

2.8 - Registrazione dei reclami

La documentazione del FPC predisposta dall'organizzazione deve prevedere la registrazione dei reclami, connessi a prodotti/FPC certificati, da essa ricevuti e delle relative azioni intraprese (trattamenti e azioni correttive/preventive). Tali documenti devono essere tenuti a disposizione di Certy Ceq.

2.9 – Rilievi e azioni correttive

Per la gestione delle non conformità ed azioni correttive valgono le norme seguenti e nelle procedure interne applicabili.

In particolare il Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva(GVI):

- documenta, registra e comunica agli interessati le non conformità rilevate nel corso delle verifiche;
- valuta le correzioni e/o azioni correttive proposte dal richiedente;
- valuta l'efficace attuazione delle azioni correttive realizzate dal richiedente.

La funzione competente di Certy Ceq riesamina le risultanze delle attività svolte dal GVI; eventuali richieste di integrazioni/variazioni, e raccomandazioni saranno formalizzate e notificate alle parti interessate.

Nel seguito si riporta la classificazione dei Rilievi:

Classificazione Rilievi	Definizione
Non Conformità	<ul style="list-style-type: none"> - L'assenza totale o parziale di elementi significativi del FPC a fronte della normativa di riferimento che influisce sulla conformità del calcestruzzo prodotto. - Il mancato soddisfacimento di un requisito del cliente (implicito o contrattuale) o cogente che, sulla base di evidenze oggettive disponibili, sollevi dubbi significativi sulla conformità del calcestruzzo prodotto. - La mancata documentazione di un elemento del FPC, a fronte della normativa di riferimento, che viene comunque attuato. - Presenza di errori occasionali che richiedano interventi tempestivi.
Osservazione - Raccomandazione	<ul style="list-style-type: none"> * Quanto non rientrante nelle definizioni di non conformità, e che costituisce un possibile miglioramento dell'efficacia del FPC. * Ove non sia necessaria una rapida chiusura dello scostamento rilevato. * Rilievi tendenti alla non conformità. * Lievi discrepanze del FPC rispetto alle normali prassi, senza il riscontro di evidenze negative. * Nel caso manchi uno dei tre punti fondamentali su cui si reggono le non conformità: <ul style="list-style-type: none"> * Requisito specificato * Scostamento o mancanza di applicazione del requisito * Evidenza oggettiva.

Il produttore ha la responsabilità di definire e notificare a Certy Ceq i trattamenti (correzioni) delle non conformità e le azioni correttive/preventive che intende intraprendere per approvazione, e di attuarle entro i termini stabiliti in funzione della classe della specifica non conformità, e riportati nel rapporto della visita di valutazione, nel rispetto dei criteri riportati nella seguente tabella.

	TIPO VISITA	DEFINIZIONE E NOTIFICA PROPOSTA ENTRO (*)	ATTUAZIONE E CHIUSURA ENTRO (*)	VERIFICA ATTUAZIONE ED EFFICACIA TRAMITE
NC	Ogni tipo	2 Settimane	3 Mesi	L'Organizzazione sarà proposta al Comitato di Delibera solo dopo aver adeguatamente rimosso le NC e dopo aver superato con esito favorevole: Visita Supplementare entro 3 mesi (*) e/o Esame di Evidenze Documentali entro 3 mesi(*) e/o Controllo dell'attuazione delle correzioni nel corso della successiva visita di mantenimento
OSSERVAZIONI / RACCOMANDAZIONI (**)	Ogni Tipo	No	No	L'Organizzazione sarà proposta al Comitato di Delibera, la presa in carico del rilievo sarà verificata alla successiva visita di mantenimento

Note:

(*): Le tempistiche stabilite, secondo le specifiche procedure applicabili, non devono eccedere i tempi massimi indicati in tabella, ma possono risultare inferiori ad essi in funzione della specifica situazione rilevata.

(**): Per i rilievi classificati come "Osservazioni" o "Raccomandazioni" il produttore non è obbligato a definire ed attuare eventuali trattamenti (correzioni) e/o azioni correttive/preventive. Certy Ceq si limita a verificare nella successiva visita di mantenimento se, e come, il produttore ha preso in carico tali osservazioni.

2.10 - Dichiarazione di prestazione

All'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, Il Fabbricante deve sempre redigere la Dichiarazione di prestazione che descrive la prestazione di tali prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali, conformate a tali norme armonizzate.

La dichiarazione di prestazione contiene le seguenti informazioni:

- Riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione è stata redatta;
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione;
- Numero di riferimento e data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
- Numero di riferimento della documentazione tecnica specifica ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda;
- Usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;
- L'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati;
- Le prestazioni di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati;
- Se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinata conformante all'art. 3 paragrafo 3 del regolamento (UE) 305/2011;
- La prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato;
- Per le caratteristiche essenziali elencate per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere NPd (nessuna prestazione determinata)
- La prestazione espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea, qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea.

La dichiarazione di prestazione deve essere redatta in base all'allegato III del Regolamento (UE) n. 574/2014 del febbraio 2014.

2.11 - Marcatura CE

La marcatura CE, è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali, che rientrano nell'ambito di applicazione una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea.

La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conforma agli articoli 4 e 6 del Regolamento (UE) 305/2011 e può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario.

Apponendo o facendo apporre la marcatura CE i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel Regolamento (UE) 305/2011 e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione che prevedono suddetta apposizione.

Si rimanda per maggiori dettagli all'articolo 30 del regolamento CE n. 765/2008 e all'art. 8 e all'art 9 del regolamento (UE)305/2011.

2.12 – Modifiche al FPC

Il produttore intestatario dei documenti di attestazione della conformità (certificato CE del controllo di produzione in fabbrica) deve informare preventivamente Certy Ceq in maniera ufficiale circa le modifiche sostanziali che intende apportare ai propri prodotti o al relativo FPC o al processo produttivo o circa ogni cambiamento tale da influenzare in misura significativa i fattori che determinano la conformità o meno dei prodotti ai requisiti applicabili. Certy Ceq valuta le modifiche e comunica al produttore le proprie decisioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle modifiche proposte. Il produttore dovrà accettare le decisioni di Certy Ceq, motivate per iscritto, circa la eventuale necessità di effettuare prove e/o valutazioni supplementari, la sospensione dei documenti di attestazione della conformità o una ripetizione integrale dell'iter di valutazione. Pertanto il produttore, prima di immettere sul mercato il prodotto con il marchio CE, deve attendere l'effettuazione delle ulteriori prove e/o valutazioni/visite ispettive e quindi l'approvazione di Certy Ceq a seguito dell'esito positivo delle stesse. Il produttore che non accetti le decisioni di Certy Ceq può rinunciare ai documenti di attestazione della conformità nei modi indicati nel presente Regolamento.

Il cliente certificato ha l'obbligo di informare CERTY CEQ SRL, senza ritardi, circa aspetti che possano influenzare la capacità del sistema di gestione di soddisfare i requisiti della norma utilizzata per la certificazione.

Tali disposizioni comprendono:

- a) aspetti legali commerciali, organizzativi o riguardanti la proprietà;
- b) organizzazione e direzione (dirigenti con ruoli fondamentali, personale tecnico o con potere decisionale);
- c) indirizzi di contatto e siti;
- d) modifiche significative del sistema di gestione e dei processi.

Nel caso di azienda che acquista/affitta un ramo da azienda già certificata da altri CAB accreditati, CERTY CEQ SRL effettua un controllo documentale e/o una visita supplementare, se necessario, con delibera da parte del Comitato di Delibera.

2.13 – Modifiche alle specifiche tecniche

Qualora vengano apportate modifiche sostanziali al presente regolamento, Certy Ceq provvederà a:

- informare il produttore (organizzazione) iscritto nel Registro delle Aziende in possesso dei documenti di attestazione della conformità (certificato CE del FPC) o in via di certificazione, inviando la comunicazione a mezzo mail con notifica di consegna o con pec e pubblicando il Regolamento in ultima revisione sul sito www.certyceq.it. Decorso il periodo di 5 gg senza che a Certy Ceq pervenga riscontro alcuno, viene applicato il regime di silenzio assenso.

Qualora vengano apportate modifiche sostanziali alle Specifiche Tecniche, Certy Ceq provvederà a:

- informare il produttore (organizzazione) iscritto nel Registro delle Aziende in possesso dei documenti di attestazione della conformità (certificato CE del FPC) o in via di certificazione, inviando la comunicazione delle modifiche impattanti la certificazione a mezzo mail con notifica di consegna o con pec ;
- specificare e notificare ai produttori interessati la data di entrata in vigore delle modifiche, i termini del transitorio e gli eventuali adeguamenti richiesti;
- prendere in considerazione eventuali osservazioni presentate dal produttore a cui è stato emesso Certificato di conformità del FPC o in corso di certificazione;
- verificare, se del caso, la conformità dell'adeguatezza dei provvedimenti presi dal produttore per conformarsi alle nuove prescrizioni, tramite valutazioni supplementari a spese del produttore. Le modifiche devono essere espressamente accettate per iscritto dal produttore (organizzazione) ed il mancato adeguamento del produttore alle nuove prescrizioni, nei tempi con-

cordati, può condurre all'applicazione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione. Il produttore che non accetti le nuove prescrizioni può rinunciare alla certificazione nei modi indicati.

2.14 - Sospensione o revoca della validità delle certificazioni

2.14.1 Sospensione delle certificazioni

Certy Ceq, per motivi ritenuti gravi e formalizzati per iscritto all'organizzazione tramite comunicazione raccomandata A.R. o pec, ha facoltà di sospendere la certificazione concessa. La sospensione nella maggioranza dei casi non deve superare i sei mesi. Ad esempio, la sospensione può essere applicata quando:

- rilievo di una o più NC nel corso della verifica ispettiva;
- l'organizzazione rifiuta o fa ostacolo alle verifiche entro i termini previsti;
- l'organizzazione non gestisce correttamente i reclami;
- le visite di mantenimento evidenziano gravi carenze nel prodotto/FPC, ma che, a giudizio di Certy Ceq, non siano comunque tali da comportare la revoca immediata della certificazione;
- l'organizzazione non rispetta i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive;
- l'organizzazione non rispetta quanto previsto e approvato da Certy Ceq per l'attuazione della risoluzione delle non conformità e per l'attuazione delle azioni correttive/preventive;
- l'organizzazione contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento o alle specifiche tecniche del FPC applicabili o avanza formale richiesta in tal senso a Certy Ceq;
- l'organizzazione ne fa richiesta per giustificati motivi;
- l'organizzazione apporta modifiche rilevanti al prodotto e/o all'FPC e/o al processo produttivo e/o apporta altri cambiamenti tali da influenzare in misura significativa i fattori che determinano la conformità o meno dei prodotti ai requisiti applicabili senza la dovuta notifica a Certy Ceq o in mancanza di approvazione da parte di quest'ultimo;
- l'organizzazione non provvede ad adeguare il proprio FPC a nuove disposizioni/ norme/Specifiche Tecniche applicabili al prodotto/FPC stesso;
- si riscontrino eventuali giustificati e gravi reclami pervenuti a Certy Ceq;
- mancato pagamento da parte dell'organizzazione dei compensi dovuti a Certy Ceq, nei termini previsti dal contratto;
- se l'Organizzazione ha fatto un uso scorretto degli estremi identificativi di Certy Ceq da apporre sulla Dichiarazione di prestazione del produttore ai fini della marcatura CE dell'FPC rilasciata da Certy Ceq e non ha preso poi i provvedimenti richiesti da Certy Ceq;
- l'organizzazione rifiuta od ostacola la partecipazione alle eventuali verifiche ispettive di osservatori della Amministrazione competente di vigilanza;
- in ogni altra circostanza in cui a giudizio di Certy Ceq ci sia un'influenza negativa sulla conformità dei prodotti/FPC certificati.

In caso di sospensione, Certy Ceq ne dà notifica ufficiale all'organizzazione con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente, comunicando anche, le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata. Durante la sospensione, l'Organizzazione non può far uso della certificazione sia sulla Dichiarazione di prestazione del produttore ai fini della marcatura CE del prodotto in oggetto, sia su ogni altro documento. Certy Ceq comunica il provvedimento di sospensione all'Autorità notificante.

Certy Ceq comunica il provvedimento di sospensione anche agli altri Organismi notificati, pubblicando sul proprio sito web www.certyceq.it l'elenco delle Organizzazioni certificate ed il loro status (attivo, sospeso, annullato). Certy Ceq si riserva di comunicare il provvedimento di sospensione a terzi che ne facciano richiesta, nonché di rendere pubblica la sospensione, inserendo l'informazione sul proprio sito internet.

Certy Ceq comunica le altre informazioni connesse ai risultati negativi anche agli altri Organismi notificati attraverso comunicazione tramite GNB (GROUP OF NOTIFIED BODIES) e su richiesta comunica i risultati positivi emersi da tali valutazioni o verifiche.

Se l'organizzazione soddisfa, nei limiti temporali indicati, le condizioni poste da Certy Ceq, la sospensione viene revocata (riattivazione della certificazione), dandone comunicazione all'organizzazione. In caso contrario, Certy Ceq procederà alla revoca del certificato o alla riduzione di esso in caso di sospensione parziale. Certy Ceq si riserva di comunicare il provvedimento di revoca della sospensione alle Amministrazioni competenti e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché di rendere pubblica la revoca della sospensione, ad esempio sul proprio sito internet, se la notizia della sospensione era stata resa pubblica.

2.14.2 Revoca delle certificazioni

Certy Ceq, per motivi di particolare gravità e formalizzati per iscritto all'organizzazione tramite lettera raccomandata A.R. o pec, ha facoltà di annullare la certificazione e revocare il certificato senza necessariamente procedere alla sospensione della stessa. Ciò può avvenire, ad esempio, quando:

- chiusura non soddisfacente delle NC rilevate nel corso della visita ispettiva;
- si verificano circostanze, quali quelle citate per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- l'organizzazione non ottempera alle condizioni poste da Certy Ceq per la revoca della sospensione della certificazione;
- le verifiche di mantenimento rivelano gravi e ripetitive carenze di natura sistematica;
- siano intervenute modifiche alle norme e/o ai requisiti applicabili al prodotto/FPC e il Fabbricante non ritenga o non sia in grado di adeguarsi;
- l'organizzazione interrompe l'attività di produzione e fornitura dei prodotti o interrompe l'attuazione dell'FPC menzionati nel certificato per un periodo di tempo considerevole (in generale dell'ordine di 12 mesi);
- Certy Ceq modifica le regole del proprio sistema certificativo e l'organizzazione si rifiuta di uniformarsi ai nuovi requisiti;
- l'organizzazione è ripetutamente inadempiente in materia di corretta gestione dei reclami;
- l'organizzazione contravviene agli accordi stipulati con Certy Ceq o avanza formale richiesta in tal senso;
- morosità persistente nei pagamenti dei servizi;
- l'organizzazione rinuncia formalmente alla certificazione per alcuni o tutti i prodotti per i quali aveva ottenuto la certificazione. Nel caso di rinuncia parziale, Certy Ceq aggiornerà la certificazione emessa escludendo i prodotti oggetto della rinuncia stessa;
- se l'Organizzazione ha ripetutamente fatto un uso scorretto degli estremi identificativi di Certy Ceq da apporre sulla Dichiarazione di prestazione del produttore ai fini della marcatura CE del prodotto e/o della certificazione rilasciata da Certy Ceq e non ha preso poi i provvedimenti richiesti da Certy Ceq;
- qualora l'organizzazione non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da Certy Ceq in caso di modifica del contratto;
- per ogni altro serio motivo, a giudizio di Certy Ceq.

La revoca del certificato viene notificata in modo ufficiale all'organizzazione mediante lettera raccomandata o altro mezzo equivalente e resa pubblica da Certy Ceq (ad esempio, evidenziando lo stato di revoca del certificato nell'elenco dei certificati di conformità del FPC pubblicato sul proprio sito internet). Certy Ceq comunica il provvedimento di revoca all'Autorità notificante.

Certy Ceq comunica il provvedimento di revoca/annullamento anche agli altri Organismi notificati, pubblicando sul proprio sito web www.certyceq.it l'elenco delle Organizzazioni certificate ed il loro status (attivo, sospeso, annullato).

Certy Ceq comunica le altre informazioni connesse ai risultati negativi anche agli altri Organismi notificati attraverso comunicazione tramite GNP e su richiesta comunica i risultati positivi emersi da tali valutazioni o verifiche.

L'organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, dovrà presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter. In caso di revoca l'Azienda si impegna a:

- non utilizzare più il certificato ai fini della marcatura CE;
- annotare sull'originale del certificato la scritta "revocato" con relativa data;
- non utilizzare eventuali copie e riproduzioni del Certificato;
- cancellare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione;

Certy Ceq può stabilire ulteriori azioni di salvaguardia da definire caso per caso. Qualora l'organizzazione, successivamente alla revoca del certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, Certy Ceq può adire le vie legali.

In caso di rinuncia, revoca o cessazione della certificazione:

- a. L'Organizzazione dovrà interrompere immediatamente l'utilizzo del marchio di certificazione e/o del Certificato di conformità e dovrà restituire l'originale del Certificato; La mancata restituzione del Certificato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta rinuncia, revoca o cessazione, comporterà il pagamento a carico dell'Organizzazione di una penale di Euro 500,00 e la conseguente attivazione di procedure legali;

- b. l'Organizzazione dovrà dare notizia rinuncia, revoca o cessazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 10 giorni dal provvedimento, a tutti gli Enti pubblici e privati cui ha dato prova della sua certificazione;
- c. Certy Ceq è tenuta a comunicare i provvedimenti di rinuncia, revoca o cessazione all'Organismo di accreditamento e provvederà in ogni caso a render noti i medesimi tramite pubblicazione sul proprio sito web o qualunque altro mezzo ritenuto idoneo;
- d. Certy Ceq si riserva di intraprendere ogni più opportuna azione per il rispetto delle superiori prescrizioni (a,b) nonché per il risarcimento di eventuali danni;
- e. i provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione verranno annotati nella lista delle Organizzazioni certificate.

2.14.3 – Rinuncia della certificazione

Il Produttore, entro 3 mesi dalla data prevista per l'esecuzione della verifica, può presentare a Certy Ceq richiesta di rinuncia alla certificazione per il/i prodotto/i per cui aveva ottenuto la certificazione a causa ad esempio della cessazione della loro produzione. In tal caso il Produttore provvede alla restituzione del relativo certificato.

Alla ricezione della richiesta di rinuncia, Certy Ceq aggiorna gli elenchi degli impianti certificati e dà comunicazione alle Amministrazioni competenti dell'avvenuto decadimento di validità della certificazione. Il produttore dalla data di richiesta della rinuncia non può far uso della certificazione Certy Ceq.

Nel caso in cui la richiesta di rinuncia non venga presentata con congruo anticipo (entro 3 mesi dalla data prevista per l'esecuzione della verifica), sarà addebitato al Produttore il pagamento delle attività di pianificazione della verifica ispettiva pari al 40% dell'importo previsto per la verifica ispettiva (Vedi Offerta).

2.15 – Reclami, ricorsi e contenziosi

Il produttore che utilizza i servizi di valutazione e attestazione della conformità erogati da Certy Ceq, ha facoltà di presentare reclami e/o ricorsi scritti nei confronti dei comportamenti adottati e delle decisioni assunte da Certy Ceq che provvederà a dare conferma scritta al produttore dell'avvenuta ricezione degli stessi.

Certy Ceq definisce, attua e documenta le appropriate azioni conseguenti ai reclami e ricorsi ricevuti e conserva le relative registrazioni. Le istanze di reclamo sono indirizzate all'Area Certificazione Prodotto di Certy Ceq, che provvede ad esaminarle e gestirle secondo le specifiche procedure applicabili. I reclami inviati a Certy Ceq da Clienti del produttore, o da altre parti interessate, sono gestiti analogamente a quanto sopra descritto. Le istanze di ricorso sono indirizzate al Direttore di Certy Ceq che provvede ad esaminarle e gestirle secondo le specifiche procedure applicabili.

Il processo per il trattamento e la gestione dei reclami/ricorsi/contenziosi e le modalità adottate da Certy Ceq Srl sono riportate nella procedura PR.G2-B, consultabile sul sito web (www.certyceq.it).

Sul sito web di Certy Ceq Srl è scaricabile dall'area download il mod. G2-11 "Scheda Reclamo" relativo alle modalità di comunicazione dei reclami/ricorsi/contenziosi.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Regolamento e al Contratto di Certificazione, comprese quelle relative alla loro interpretazione e applicazione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Catania.

2.16 – Protezione dei dati

Tutta la documentazione elaborata da CERTY CEQ SRL, sia quella interna che quella proveniente dal cliente, verrà archiviata secondo due distinte modalità: cartacea (omissis) e digitale (omissis). Il backup di tutti i dati viene effettuato dalla funzione Amministrazione – Segreteria ogni sera in modo automatico su hard disk esterno.(...) L'accesso a tali documenti inoltre è regolato da password personalizzate, gestite per l'accesso ai documenti di competenza di tutto il personale. Il personale in-terno ha accesso ai documenti in rete da qualsiasi postazione presente negli uffici CERTY CEQ SRL, previo inserimento nell'account della password personale. CERTY CEQ SRL utilizza apparecchiature e dispositivi in grado di garantire il trattamento in sicurezza delle informazioni riservate. (...) Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, nonché del D. L.vo 101/2018, in materia di tutela di protezione dei dati personali, i trattamenti dei dati personali sono soggetti, previa informativa sull'utilizzo che se ne intende fare, al consenso da parte del soggetto interessato. A tal fine CERTY CEQ SRL detiene e trat-

ta in forma cartacea, informatica e telematica i dati delle organizzazioni per finalità connesse all'esercizio dei rapporti contrattuali e commerciali, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità, alla fatturazione e in generale per porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione. Il trattamento dei dati è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando in ogni caso la loro riservatezza. I dati potranno essere comunicati, per esigenze operative e tecniche strettamente collegate alle suddette finalità. Il conferimento dei dati è limitato a quelli necessari per gli adempimenti di carattere contrattuale e per le suddette finalità. I documenti relativi alla certificazione sono disponibili presso la sede della CERTY CEQ SRL. I dati relativi alle organizzazioni certificate completi dei riferimenti della certificazione saranno diffusi tramite pubblicazione sul sito internet di CERTY CEQ SRL e del/degli organismi di accreditamento, in quest'ultimo caso limitatamente ai settori coperti da accreditamento. Il titolare del trattamento è CERTY CEQ SRL S.r.l, con sede in Catania, via Duca degli Abruzzi, 9 al quale le organizzazioni potranno rivolgersi per far valere i diritti di cui al Regolamento Europeo 2016/679. CERTY CEQ SRL non divulga a terzi informazioni su un particolare cliente o persona senza il consenso scritto dello stesso. Solo nei casi in cui la legislazione lo richiede, CERTY CEQ SRL divulga a terzi informazioni riservate ed anticipatamente comunica al cliente o alla persona interessata le informazioni divulgate (salvo contraria disposizione di legge). Le informazioni riguardanti i clienti che provengono da fonti diverse da quelle del cliente stesso, vengono gestite da CERTY CEQ SRL come informazioni riservate conformemente alla politica dell'OdC. Tutto il personale CERTY CEQ SRL, compresi i membri dei comitati, i valutatori esterni, il personale interno ed i collaboratori a qualsiasi titolo mantengono riservate le informazioni ottenute o derivanti dall'esecuzione delle proprie attività e sottoscrivono a tal proposito il codice etico ed il codice deontologico (Mod. G3-10 "Cod. Etico" e Mod. G4-04 "Cod. Deontologico e impegno alla riservatezza").

2.17 – Dichiarazioni inesatte o incomplete

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/o incomplete nelle comunicazioni dell'Organizzazione, Certy Ceq si riserva di applicare il disposto degli artt. 19 e/o 20 del presente Regolamento, salvi eventuali risarcimenti per danni subiti. Qualora le inesatte o incomplete dichiarazioni di cui al punto precedente non siano tali da comportare l'applicazione degli articoli citati, Certy Ceq si riserva di richiedere modifiche contrattuali e/o integrazioni dei compensi, valutandone l'opportunità caso per caso. Qualora l'Organizzazione non accetti le nuove condizioni, Certy Ceq si riserva la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta. Resteranno in ogni caso acquisiti da Certy Ceq gli importi già versati.

2.18 – Visite Supplementari

Certy Ceq si riserva di eseguire presso l'organizzazione specifiche verifiche supplementari, anche non programmate e senza preavviso, nel caso di modifiche che influenzino significativamente le attività e l'operatività dell'azienda stessa (come cambiamento della proprietà, cambiamenti del personale o delle apparecchiature, ecc.), oppure nel caso in cui l'analisi di reclami, gravi segnalazioni dal mercato od ogni altra informazione oggettivata indichi che l'azienda non è più conforme ai requisiti di Certy Ceq.

2.19 – Durata del contratto e disdetta

Nel contratto di certificazione, il termine iniziale decorre dall'accoglimento della richiesta di certificazione da parte di Certy Ceq e quello finale coincide con la disdetta o annullamento della certificazione.

2.20- Uso del marchio

Certy Ceq non è responsabile dell'uso improprio del certificato, del marchio Certy Ceq e del marchio dell'organismo di accreditamento che l'Organizzazione abbia continuato ad usare ed esibire nel periodo successivo all'ultima visita di sorveglianza regolarmente espletata. Nel caso di controversie che dovessero insorgere con parti terze in relazione a quanto sopra, Certy Ceq si riserva di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti ove coinvolta in qualità di Ente di Certificazione.

3 - DISPOSIZIONI FINALI

3.1 - Norme di riferimento

Come previsto dalla normativa europea armonizzata sul funzionamento degli organismi di certificazione, per gli aspetti procedurali ed amministrativi relativi a:

- a) Estensione/riduzione dei documenti di attestazione della conformità rilasciati;
- b) Rinuncia ai documenti di attestazione della conformità;
- c) Registrazione dei reclami dei clienti;
- d) Riservatezza delle informazioni.

Si fa riferimento alle norme applicabili indicate nei Regolamenti Certy Ceq relativi alla certificazione di prodotto e alla certificazione di sistemi di gestione.

4 - COMUNICAZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE

Certy Ceq trasmette periodicamente ai ministeri competenti gli elenchi dei documenti di attestazione della conformità rilasciati (certificati CE del FPC) ed i riferimenti ai prodotti cui afferiscono, delle revoche e dei dinieghi.

5 - CERTIFICATO

5.1 - Contenuto del certificato

Il certificato emesso da CERTYCEQ S.R.L. dovrà contenere l'indicazione del prodotto, il richiamo all'allegato che conterrà anche il numero di edizione di aggiornamento delle norme armonizzate, i dati del fabbricante, il sito dello stabilimento, la data della ispezione eseguita da CERTYCEQ S.R.L., il numero del certificato, luogo e data di emissione e numero revisione.

6 - ESAME DOCUMENTALE

6.1 - Propedeuticità dell'esame documentale

L'esame documentale, Mod. MCP03-06, effettuato dall'auditor è propedeutico al proseguimento dell'attività di verifica ispettiva. Un esito negativo, cioè con rilievi ostativi al proseguimento, comporterà la fine della stessa attività di verifica ispettiva, fino a chiusura delle NC rilevate.

7 - DECISIONI GNB - CPR

7.1 Obblighi per il Direttore tecnico e RGQ in merito alle decisioni

Il Direttore tecnico ha l'obbligo di informare/formare il personale dell'OdC ed i valutatori circa le "decisioni" adottate nelle riunioni GNB-CPR.

Il RGQ ha l'obbligo di inserire tali decisioni nella documentazione di sistema.

ALLEGATO 1

SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DA CERTY CEQ (COMPITI DELL'ORGANISMO NOTIFICATO), COMPITI DEL PRODUTTORE E RELATIVI DOCUMENTI DI CONFORMITÀ EMESSI

Qui di seguito è riprodotta la Tabella che sintetizza ogni per la tipologia di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicato da Certy Ceq i compiti del produttore e di Certy Ceq in qualità di organismo notificato ed i relativi documenti di attestazione rilasciati.

Sistema	Compiti del Produttore	Compiti dell'Organismo notificato	Documenti di attestazione
2+	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuazione di una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto • Controllo della produzione in fabbrica 	<ul style="list-style-type: none"> • Certificazione del controllo di produzione in fabbrica sulla base di ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica 	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di prestazione del Produttore • Certificato di conformità CE del Controllo di produzione in fabbrica (FPC) rilasciato dall'Organismo Notificato

A) Mantenimento dei documenti di conformità

I seguenti documenti di attestazione della conformità sono soggetti a sorveglianza per il mantenimento della loro validità:

Sistema	Compiti del Produttore	Compiti dell'Organismo notificato	Documenti di attestazione
2+	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo di produzione in fabbrica (FPC) • Altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto. 	<p>Conferma della Certificazione del Controllo di produzione in fabbrica (FPC) sulla base di:</p> <p>Sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo di produzione in fabbrica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di prestazione del Produttore • Conferma di mantenimento della validità, rilasciata dall'Organismo Notificato, del Certificato di conformità CE del Controllo di produzione in fabbrica (FPC)

La sorveglianza viene realizzata mediante visite presso il sito produttivo del richiedente mirate alla verifica della conformità del Controllo di produzione in fabbrica (FPC) ai requisiti stabiliti; la sorveglianza, salvo diverse indicazioni contenute nelle specificazioni tecniche applicabili (norme armonizzate), è costituita dalle seguenti annuali verifiche annuali di sorveglianza per il mantenimento della certificazione del FPC. Si veda il punto relativo alle verifiche di sorveglianza del presente Regolamento.

B) Validità dei documenti di conformità emessi

La validità dei documenti di conformità emessi dal Certy Ceq è soggetta al positivo esito delle verifiche di sorveglianza. Inoltre i certificati di conformità possono essere sospesi/revocati nel caso siano intervenute modifiche alle norme e/o ai requisiti applicabili al prodotto/FPC e il Fabbricante non ritenga o non sia in grado di adeguarvisi o nel caso le valutazioni effettuate da Certy Ceq evidenzino il mancato soddisfacimento dei requisiti applicabili. Si veda il presente Regolamento per le condizioni/situazioni che determinano la sospensione/revoca dei documenti di attestazione della conformità.

ALLEGATO 2

FAX SIMILE DEL MODELLO DI DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

RICHIESTA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ CE RELATIVA AI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

(Da restituire a CERTY CEQ SRL – Via Duca degli Abruzzi, 9- 95127 Catania – TEL 095/7225205 - FAX 095/7228554)

Da compilare a carico del fabbricante o da un suo mandatario			
Ragione Sociale:			
Indirizzo:	Cap:	Città:	Prov.:
Tel.:	Fax:	E-mail:	
Codice fiscale:		Partita IVA:	
Persona di riferimento:		Cellulare:.....	
Banca di appoggio:		Codice IBAN:	
Sede amministrativa (<i>compilare se diversa dalla sede legale</i>):			
Sito produttivo (compilare se diverso dalla sede legale)			
Ragione Sociale:			
Indirizzo	Cap:	Città:	Prov.:
Tel.:	Fax:	E-mail:.....	
Persona di riferimento:		Cellulare:.....	

Informazioni relative al prodotto	
Tipologia del prodotto da certificare: ...	
Norme di riferimento/Destinazione d'uso:	
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione richiesto:	2 +

In riferimento alla parte applicabile dell'allegato ZA, Vi chiediamo di dare inizio all'iter di certificazione previsto, al cui esito positivo dovrà seguire l'emissione dei documenti di conformità secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2 + .

L'Organizzazione con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di ben conoscere, accettare e rispettare le condizioni di cui al Reg. MCP02 in ultima revisione, disponibili sul sito web www.certyceq.it

L'Organizzazione dichiara, altresì, di non aver presentato analoga domanda di certificazione ad un altro Organismo di Certificazione.

L'Organizzazione dichiara di :

- rispettare le prescrizioni applicabili contenute nel Regolamento UE n.305/2011;
- dare la necessaria assistenza ai tecnici dell'OdC durante le visite ispettive;
- rispettare le condizioni economiche contenute nella presente offerta;
- corrispondere all'OdC i diritti relativi all'attività di prova/certificazione con il rimborso delle spese sostenute anche nel caso in cui l'attività di valutazione della conformità non si concluda con l'emissione degli atti di certificazione.
- non fare uso improprio o ingannevole, o tale da recare discredito all'OdC, della certificazione conseguita;
- accettare, in caso di controversia giudiziaria, il foro di Catania quale foro competente.

DATA

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Si approvano espressamente le seguenti clausole di cui al Reg. MCP02, che vengono interamente di seguito riportate:

2.16 - Protezione dei dati

Tutta la documentazione elaborata da CERTY CEQ SRL, sia quella interna che quella proveniente dal cliente, verrà archiviata secondo due distinte modalità: cartacea (omissis) e digitale (omissis). Il back-up di tutti i dati viene effettuato dalla funzione Amministrazione – Segreteria ogni sera in modo automatico su hard disk esterno.(...) L'accesso a tali documenti inoltre è regolato da password persona-lizzate, gestite per l'accesso ai documenti di competenza di tutto il personale. Il personale in-terno ha accesso ai documenti in rete da qualsiasi postazione presente negli uffici CERTY CEQ SRL, previo inserimento nell'account della password personale. CERTY CEQ SRL utilizza apparecchiature e dispositivi in grado di garantire il trattamento in sicurezza delle informazioni riservate. (...) Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, nonché del D. L.vo 101/2018, in materia di tutela di protezione dei dati personali, i trattamenti dei dati personali sono soggetti, previa informativa sull'utilizzo che se ne

intende fare, al consenso da parte del soggetto interessato. A tal fine CERTY CEQ SRL detiene e tratta in forma cartacea, informatica e telematica i dati delle organizzazioni per finalità connesse all'esercizio dei rapporti contrattuali e commerciali, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità, alla fatturazione e in generale per porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione. Il trattamento dei dati è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando in ogni caso la loro riservatezza. I dati potranno essere comunicati, per esigenze operative e tecniche strettamente collegate alle suddette finalità. Il conferimento dei dati è limitato a quelli necessari per gli adempimenti di carattere contrattuale e per le suddette finalità. I documenti relativi alla certificazione sono disponibili presso la sede della CERTY CEQ SRL. I dati relativi alle organizzazioni certificate completi dei riferimenti della certificazione saranno diffusi tramite pubblicazione sul sito internet di CERTY CEQ SRL e del/degli organismi di accreditamento, in quest'ultimo caso limitatamente ai settori coperti da accreditamento. Il titolare del trattamento è CERTY CEQ SRL S.r.l, con sede in Catania, via Duca degli Abruzzi, 9 al quale le organizzazioni potranno rivolgersi per far valere i diritti di cui al Regolamento Europeo 2016/679. CERTY CEQ SRL non divulga a terzi informazioni su un particolare cliente o persona senza il consenso scritto dello stesso. Solo nei casi in cui la legislazione lo richiede, CERTY CEQ SRL divulga a terzi informazioni riservate ed anticipatamente comunica al cliente o alla persona interessata le informazioni divulgate (salvo contraria disposizione di legge). Le informazioni riguardanti i clienti che provengono da fonti diverse da quelle del cliente stesso, vengono gestite da CERTY CEQ SRL come informazioni riservate conformemente alla politica dell'OdC. Tutto il personale CERTY CEQ SRL, compresi i membri dei comitati, i valutatori esterni, il personale interno ed i collaboratori a qualsiasi titolo mantengono riservate le informazioni ottenute o derivanti dall'esecuzione delle proprie attività e sottoscrivono a tal proposito il codice etico ed il codice deontologico (Mod. G3-10 "Cod. Etico" e Mod. G4-04 "Cod. Deontologico e impegno alla riservatezza").

2.17 – Dichiarazioni inesatte o incomplete

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/o incomplete nelle comunicazioni dell'Organizzazione, Certy Ceq si riserva di applicare il disposto degli artt. 19 e/o 20 del presente Regolamento, salvi eventuali risarcimenti per danni subiti. Qualora le inesatte o incomplete dichiarazioni di cui al punto precedente non siano tali da comportare l'applicazione degli articoli citati, Certy Ceq si riserva di richiedere modifiche contrattuali e/o integrazioni dei compensi, valutandone l'opportunità caso per caso. Qualora l'Organizzazione non accetti le nuove condizioni, Certy Ceq si riserva la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta. Resteranno in ogni caso acquisiti da Certy Ceq gli importi già versati.

2.18 – Visite Supplementari

Certy Ceq si riserva di eseguire presso l'organizzazione specifiche verifiche supplementari, anche non programmate e senza preavviso, nel caso di modifiche che influenzino significativamente le attività e l'operatività dell'azienda stessa (come cambiamento della proprietà, cambiamenti del personale o delle apparecchiature, ecc.), oppure nel caso in cui l'analisi di reclami, gravi segnalazioni dal mercato od ogni altra informazione oggettivata indichi che l'azienda non è più conforme ai requisiti di Certy Ceq.

2.19 – Durata del contratto e disdetta

Nel contratto di certificazione, il termine iniziale decorre dall'accoglimento della richiesta di certificazione da parte di Certy Ceq e quello finale coincide con la disdetta o annullamento della certificazione.

2.20- Uso del marchio

Certy Ceq non è responsabile dell'uso improprio del certificato, del marchio Certy Ceq e del marchio dell'organismo di accreditamento che l'Organizzazione abbia continuato ad usare ed esibire nel periodo successivo all'ultima visita di sorveglianza regolarmente espletata. Nel caso di controversie che dovessero insorgere con parti terze in relazione a quanto sopra, Certy Ceq si riserva di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti ove coinvolta in qualità di Ente di Certificazione.

Informativa ai sensi dell'art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla protezione dei dati. Il titolare del trattamento garantisce la riservatezza delle informazioni fornite e i dati verranno trattati per le finalità richieste per la certificazione del sistema di Gestione.

DATA

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE